

STATUTO

I – Definizioni

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione "Ubuntu Iacta Est – Linux oltre il Rubicone" di seguito definita Associazione.

La sede è ubicata in via Trento Trieste n. 26/a – 47039 Savignano sul Rubicone (FC). Un'eventuale modifica della sede non costituisce modifica del presente Statuto.

Art. 2 - Oggetto

L'Associazione si propone di promuovere e diffondere l'utilizzo del "software libero" nelle istituzioni scolastiche e pubbliche in genere.

Questo fine verrà perseguito mediante qualsiasi attività ritenuta utile e necessaria. In particolare:

- a) promuovere momenti di incontro con le autorità scolastiche e gli studenti sui temi della didattica e del sapere mediante le tecnologie informatiche;
- b) istituire un sito web, quale punto di riferimento per discussioni, dibattiti, pubblicazioni, coerenti con gli scopi associativi;
- c) raccogliere, preparare e diffondere materiale informativo sull'open source;
- d) collaborare con altre associazioni che perseguono le medesime finalità;
- e) organizzare e/o partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, fiere, intesi come momenti di divulgazione e crescita culturale nell'ambito della alfabetizzazione informatica;
- f) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di ottenere risorse finanziarie e materiali, funzionali al raggiungimento degli scopi associativi;

Art. 3 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Gli eventuali utili conseguiti dovranno obbligatoriamente essere utilizzati per il conseguimento degli scopi associativi.

E' fatto divieto ai soci di distribuirsi, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché beni strumentali accumulati durante la vita dell'Associazione.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo.

Solo se necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

II - I Soci

Art. 6 - Composizione della Associazione

Possono fare parte dell'Associazione:

- a) persone fisiche;
- b) persone giuridiche.

Il loro oggetto sociale o la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, devono essere affini all'attività dell'Associazione.

L'Associazione è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo della Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione e ne condividono il raggiungimento degli obiettivi.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda al Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di respingerla qualora vi siano validi motivi.

La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto.

Sia i Soci Fondatori che i Soci Ordinari si obbligano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dall'assemblea dei soci.

L'iscrizione agli anni successivi al primo avviene automaticamente all'atto del pagamento della quota associativa.

Art. 7 - Diritti del socio

Tutti i Soci Fondatori e Ordinari maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione della Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea e la possibilità di far parte degli Organi Direttivi.

Il diritto di voto dei Soci Fondatori e Ordinari minorenni è esercitato per mezzo del genitore.

I Soci Fondatori e Ordinari hanno anche diritto di accesso ai locali sociali, di frequenza alle manifestazioni ed ai corsi eventualmente organizzati dalla Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui la Associazione si fa promotrice.

Art.8 - Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea e degli Organi Sociali;
- b) comportarsi in modo da non gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) pagare la quota sociale stabilita annualmente;
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Recesso del socio

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La quota associativa non può essere restituita al socio uscente.

Art. 10 - Esclusione del socio

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) Per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale. Al termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo il tesoriere provvede a comunicare un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota. Trascorsi sessanta giorni dalla spedizione del sollecito, senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto per esclusione dello stesso;
- b) Per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali, oppure aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti.

III - Organi Sociali

Art. 11 - Composizione degli organi sociali

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

Hanno diritto di voto i Soci Fondatori e Ordinari maggiorenni. Il diritto di voto dei Soci Fondatori e Ordinari minorenni è esercitato per mezzo del suo tutore legale. Sono ammesse deleghe di voto, conferite per iscritto e firmate tramite apposito modulo approntato di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le deleghe di voto non possono in ogni caso eccedere il numero di due per ogni socio.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. Essa Ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- b) sul bilancio di previsione;
- c) sull'entità della quota associativa;
- d) sulla decisione del numero dei componenti del successivo Consiglio Direttivo;
- e) sulla nomina dei componenti del successivo Consiglio Direttivo;
- f) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 13).

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo;
- b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso una sede ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno (Assemblea Programmatica ed Assemblea Consuntiva), su convocazione del Presidente.

Può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche il revisore dei conti (qualora

nominato) o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente.

Può richiedere la convocazione anche il revisore dei conti (qualora nominato), la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale e mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Fondatori ed Ordinari.

L'avviso di convocazione è recapitato per via elettronica almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, con il relativo ordine del giorno.

Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare sui temi previsti nell'ordine del giorno e, eventualmente, su temi di cui la maggioranza dei presenti ammette alla discussione.

Art. 15 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci può essere riunita in sessioni Ordinarie o in sessioni Straordinarie.

In sessione Ordinaria l'Assemblea si considera costituita con la presenza (o rappresentanza) della maggioranza dell'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno metà più uno dell'insieme formato dai Soci Fondatori più i Soci Ordinari.

Art. 16 - Verbalizzazione

L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i Soci presenti un segretario. In caso di assenza del Presidente dell'Associazione, le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Art. 17 - Delibere Assembleari

Sia L'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno e secondo l'eccezione prevista dall'Art. 14.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari presenti o rappresentati mediante delega. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari presenti o rappresentati mediante delega.

Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

Art. 18 - Assemblee telematiche

Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc...) per identificare univocamente ciascun partecipante.

L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria

tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.

IV - Il Consiglio Direttivo

Art. 19 - Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 a 9 consiglieri. Il suo mandato dura due anni dal momento della sua elezione.

Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi. Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili.

Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. Il Tesoriere può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'assemblea ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Art. 20 - Presidente e Vicepresidenti

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Vicepresidenti Aggiunti, allo scopo di meglio coordinare i vari settori in cui si articolerà il lavoro della Associazione per raggiungere i fini istituzionali.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 21 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 22 - Competenze e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati in sede di Assemblea Programmatica dei soci entro il mese di Dicembre.

Entro il mese di Maggio il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consuntiva entro la fine di Giugno.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 23 - Delibere del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del consiglio direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 24 - Delibere telematiche

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

Art. 25 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il consiglio direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- c) un news server;
- d) appositi canali tramite cui tenere le Assemblee Telematiche;
- e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio direttivo ed, in generale, all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.

L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione, oltre che approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

V – Varie

Art. 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di promozione sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.